

ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS CINZIA VITALE

VERBALE ASSEMBLEA DEL 22/01/2026

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 18.00, nella sede dell'Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale in Trieste, via del Coroneo n. 17, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifiche statutarie in ottemperanza alle richieste dell'ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto vigente, il Presidente dell'Associazione dott. Roberto Vitale, il quale constata e fa constatare che sono presenti i soci: dott.ssa Anna Finotto, dott. Claudio Collaviti Mezzanel e avv. Andrea Benvenuti.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Anna Finotto, che accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo rispettati i criteri indicati all'art. 17 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1) Modifiche statutarie in ottemperanza alle richieste dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere a una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, come richiesto dall'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con pec del 20.01.2026.

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti le modifiche da apportare allo Statuto che rispecchiano le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore e conferma l'intenzione di rientrare nella tipologia di ETS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ETS;
- di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;

- di dare incarico al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate (esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017) e per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore oltre a provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni prese.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Anna Finotto



Il Presidente

Roberto Vitale



Registrato a Trieste il 27/01/2026 al n° 77
Serie 3-1-1-1-1-1
(Euro 59858)
Versati il _____

IL DIRETTORE
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE

I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"CINZIA VITALE INITIATIVE for CULTURE ETS"**, in sigla denominata **"Vitale Initiative ETS"** che assume la forma giuridica di Ente non riconosciuto, apartitico e aconfessionale.

Art. 2 – Sede legale

L'Ente ha sede legale in Trieste, via del Coroneo n. 17, e ha durata a tempo indeterminato. L'Ente potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma semplice delibera assembleare e l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Statuto

L'Ente è disciplinato dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Ente ed esso costituisce il riferimento principale di comportamento dell'attività dell'Ente stesso.

II - OGGETTO

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Ente non ha finalità di lucro, è apartitico, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Ente e di quelle a esse direttamente connesse.

L'Ente si propone di accrescere, anche avvalendosi delle attività di volontariato, la comprensione tra popoli e, questo, con iniziative legate alla promozione della cultura e dell'arte, nonché a una più completa formazione umana anche con analisi geopolitiche dei conflitti sociali declinati attraverso le

diverse discipline, dalla geografia alla storia e dall'antropologia all'economia al fine di valorizzare, altresì, il patrimonio linguistico e la tutela dell'ambiente a livello globale.

L'Ente esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- 1) Interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) formazione universitaria e post-universitaria;
- 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 10) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 11) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 12) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 13) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 14) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- organizzare, a livello nazionale e internazionale, festival, premi, seminari, workshop, convegni, mostre, concerti, corsi, spettacoli, attività sportive, attività di formazione, attività culturali, progetti educativi, scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, realizzare ed editare testi, volumi, libri a stampa o telematici o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento dei temi culturali e sociali, valorizzare il patrimonio storico e o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Ente;
- cooperare con coloro che, nei più svariati campi della vita culturale, di formazione didattica e socio-assistenziale e sanitaria, operano in difesa della vita, della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra uomini e popoli;
- costituire Istituti di istruzione per minori in stato di difficoltà, al fine di promuovere il dialogo multiculturale, multireligioso e multiconfessionale e, questo, favorendo la cooperazione e lo sviluppo a livello internazionale;
- incoraggiare anche con il conferimento di borse di studio, premi, benemeritenze o altro coloro i quali intendono, attraverso le proprie specificità, arrecare benefici alla comunità anche attraverso la ricerca scientifica svolta, tra gli altri, da Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private;
- partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle potenzialità culturali al fine dell'elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale con obiettivi di carattere sociale;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste al fine di raggiungere gli scopi sociali.

L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Ente, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, erogazioni liberali, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Ente opera in tutto il mondo.

III – ORGANI SOCIALI

ART. 6 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Ente:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs 117/2017)
o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci
- Organo di revisione se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D.Lgs 117/2017)
o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 - Soci

I Soci si dividono in due categorie:

1. Socio ordinario (o Socio);
2. Socio onorario (o Onorario).

Art. 8 - Soci Onorari

I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo della quota di ammissione, dal pagamento delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari. La qualifica di Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente, a persone che si siano distinte per eminenti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità dell'Ente ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore dell'Ente.

Art. 9 - Soci Ordinari

Possono essere Soci i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità e gli scopi dell'Ente e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono essere Soci anche altri Enti del Terzo Settore che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto condividendo gli scopi e le finalità dell'Ente e accettando il presente Statuto e i Regolamenti interni. Le Organizzazioni private partecipano alla vita dell'Ente nella persona del loro rappresentante.

ART. 10 – Ammissione Socio

L'ammissione a Socio dell'Ente è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea dei Soci.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, ferma restando la perdita della qualifica di Socio come prevista dal presente Statuto.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. Il numero dei Soci è illimitato.

ART. 11 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Ente;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- votare in Assemblea dei Soci dal momento dell'iscrizione nel Libro dei Soci se in regola con il pagamento della quota annuale;
- segnalare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dello status di Socio per morosità deliberata dall'Assemblea.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 12 - Volontario e attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Ente, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività di volontariato è personale, spontanea, gratuita e non può essere retribuita in alcun modo e non può dar luogo a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o a prestazioni di natura professionale retribuite. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente.

ART. 13 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Ente mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Ente. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio.

Il Socio rimane responsabile per tutti gli atti compiuti sino alla perdita della qualifica di Socio.

ART. 14 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci dell'Ente, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale annuale. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'organo sovrano.

Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare solo da un altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di tre Soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto comunicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o raccomandata comunicata al recapito risultante dal Libro dei Soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Ente e, o in qualsiasi altra forma purché si abbia certezza del ricevimento della stessa.

L'Assemblea dei Soci è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Ente.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Ente e per le operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, può riunirsi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.15 - Compiti Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Ente;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 16 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei Soci che partecipano e votano.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e quanto previsto dall'art. 21 del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17 - Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria dei Soci è valida con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera in merito allo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è valida con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci.

ART. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di amministrazione che governa l'Ente e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i Soci.

Dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Ente,

- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula atti e contratti inerenti le attività dell'Ente,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione dei Soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Ente è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei Soci assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante e-mail, fax o qualunque altra modalità lo consenta, con un preavviso di almeno 8 giorni nei casi ordinari; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggistica.

Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero dal Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente. Laddove ci fossero Soci con la medesima anzianità, presiede colui il quale è anagraficamente più anziano.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Ente, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri o del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei Soci ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 19 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Ente e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La sua carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 20 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 – Comitati, Commissioni e altre strutture

L'Ente si riserva di nominare appositi comitati, commissioni, rappresentanze, delegazioni e/o strutture volte a realizzare gli scopi e gli obiettivi per i quali l'Ente è stato fondato.

Art. 23 - Libri sociali

L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei Soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) libro dei volontari nel caso in cui l'Ente si avvalga di volontari in modo non occasionale nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

III PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 24 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Ente sono costituite da:

- quote dei Soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Beni

I beni dell'Ente sono beni immobili, beni mobili registrati e non registrati. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Ente, e sono a esso intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Ente sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Ente e può essere consultato dai Soci.

ART. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 – Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Ente è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Ente.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 28 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Personale retribuito

L'Ente può avvalersi di personale retribuito. I rapporti tra l'Ente e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Ente.

ART. 30 - Assicurazione dell'Ente

L'Ente può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Ente stesso.

ART. 31 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 – Controversie

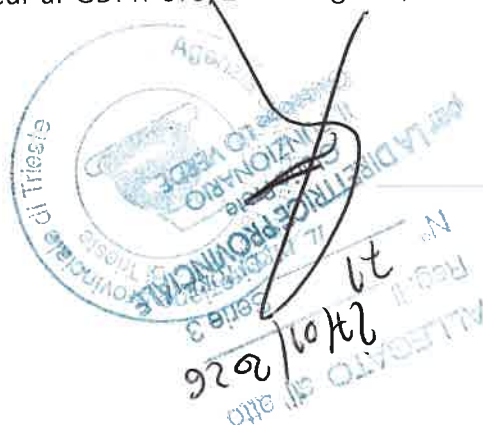
Qualsiasi controversia riguardante validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni che non possano essere amichevolmente composte, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un organismo di mediazione.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 – Privacy

L'Ente è dotato di apposita policy privacy conforme ai principi e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati di cui al GDPR 679/2016 Reg. Ue, così come convertito in Italia con D.lgs. 101/2018.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfaro'.

